

Tribunale di Monza, 21 gennaio 2013.
 Presidente: Alida Paluchowski. Estensore:
 Silvia Giani.

omissis

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del
 Giudice Delegato;
 rilevato che:

- con ricorso in data 29 novembre 2012, la società c. E. SRL ha chiesto il fallimento della società
- fissata l'udienza prefallimentare del 22 gennaio 2013, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla società convenuta;
- la società convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del fallimento, contestando l'esistenza del credito, eccependo la carenza di legittimazione della ricorrente e contestando, altresì, lo stato d'insolvenza;
- sussiste la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Seveso.
- Il ricorrente ha chiesto il fallimento della società, allegando di essere creditore della somma di euro 118.560,00 a saldo di fatture emesse per lavori eseguiti in favore della committente debitrice.
- La qualità di creditore è stata contestata dalla resistente.
- Al fine di valutare la legittimazione del creditore non è necessaria l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, quale il decreto ingiuntivo non opposto o provvisoriamente esecutivo, e neppure l'esistenza di un titolo giudiziale. L'art. 6 LF si limita a prevedere che il fallimento sia dichiarato su ricorso "di uno o più creditori", senza richiedere la necessità della previa esistenza di un titolo giudiziale.
- A fronte della contestazione dell'esistenza di un credito, che non sia già stato giudizialmente accertato, deve essere compiuta una delibazione sommaria ed incidentale da parte del Tribunale sulla qualità di creditore del

ricorrente, per valutarne la legittimazione a richiedere il fallimento. Tale delibazione s'impone dopo che, con d.lgs n 5/2006, è stata soppressa l'iniziativa d'ufficio della dichiarazione di fallimento.

- La legittimazione del creditore a promuovere la dichiarazione di fallimento va quindi distinta dall'insolvenza che può, viceversa, essere desunta da altri autonomi elementi.
- Dopo la soppressione dell'iniziativa d'ufficio, l'esistenza di debiti della società convenuta nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente e la loro incidenza sulla manifestazione dello stato d'insolvenza vanno valutate distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito del ricorrente: i primi rilevano ai fini della valutazione dello stato dell'insolvenza, mentre il secondo rileva ai fini della legittimazione del ricorrente. Se un ricorrente non è legittimato, viene a mancare l'iniziativa del creditore e quindi il necessario atto per la dichiarazione di fallimento.
- Nel caso di specie la delibazione, sommaria e incidentale, al fine di stabilire la legittimazione del ricorrente, non porta ad accertare con sufficiente certezza l'esistenza del credito e quindi la sussistenza della legittimazione del ricorrente.
- Il ricorrente ha allegato, a fondamento del credito contestato, esclusivamente alcune fatture, senza fornire alcun documento che provi l'adempimento della prestazione allegata.
- Dalla corrispondenza intervenuta tra le parti, e prodotta dalla resistente, emerge che la società convenuta ha contestato l'emissione delle fatture e ha intimato la risoluzione del rapporto per inadempimento per esistenza di gravi vizi, per mancata ultimazione delle opere, per inosservanza del termine e per mancanza da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità

contributiva (dure) occorrente per l'esecuzione di opere

- Dal contratto di appalto, prodotto dalla resistente, risulta che le fatture avrebbero dovuto essere emesse dall'appaltatrice solo ad esito dell'approvazione dei relativi SAL da parte della direzione dei lavori (cfr doc 2 art. 18). Nel caso in esame invece la ricorrente ha emesso le fatture alla base del credito in esame senza che gli stati avanzamenti lavoro fossero stati previamente sottoscritti ed approvati dalla direzione Lavori. A fronte della mancata approvazione dei SAL, contrattualmente prevista e della specifica contestazione della società resistente, l'appaltatore aveva l'onere di provare l'ultimazione delle opere contrattuali di cui chiedeva il saldo.
- La delibazione sommaria e incidentale, avvenuta sulla sola base dei pochi elementi documentali in atti, non consente, con un grado di sufficiente certezza, una valutazione positiva della qualità di creditore e, quindi, preclude la dichiarazione di fallimento in mancanza di richieste da parte di altri creditori.
- La complessità dei rapporti intercorrenti tra le parti e il mancato rinvenimento di contestazioni immediatamente successive alle fatture costituiscono le ragioni di compensazione delle spese processuali.

Alla luce di tali elementi l'istanza per la declaratoria di fallimento non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

respinge l'istanza di fallimento proposta C. E. SRL nei confronti di IL GIGLIO SRL, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Seveso, corso Marconi n 60, codice fiscale 05644690967.

Spese compensate.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 gennaio 2013.

*